



## Energia e petrolio

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

2 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE DEL SETTORE ENERGIA in forma abbreviata FONDO PENSIONE FONDENERGIA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
21/05/1998 <sup>1</sup>	31/12/1998	1,42%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,32%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,49% - 6,91% <sup>2</sup>	TFR
01/01/1999	31/12/1999	1,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,32%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,49% - 6,91% <sup>2</sup>	TFR
01/01/2000	31/07/2003	1,32%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,32%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,49% - 6,91% <sup>2</sup>	TFR
01/08/2003	31/12/2003	1,66%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,66%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,49% - 6,91% <sup>2</sup>	TFR
01/01/2004	30/06/2006	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,49% - 6,91% <sup>2</sup>	TFR
01/07/2006	31/12/2006	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	36% - 100% <sup>2</sup>	TFR
01/01/2007	31/12/2010	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	36% - 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2011	31/12/2011	2,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	36% - 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2012	30/09/2015	2,3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	36% - 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/10/2015	31/12/2016	2,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	36% - 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2017	31/12/2017	2,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2018	ad oggi	2,65%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100% <sup>2,3</sup>	TFR

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

<sup>2</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

FONDENERGIA

Statuto: "E' in facoltà del lavoratore versare un importo più elevato di quello previsto dall'accordo collettivo, nei limiti della deducibilità prevista dalla vigente normativa fiscale".

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/01/2000	31/07/2003	2,33%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONDENERGIA
01/08/2003	31/12/2003	1,65%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONDENERGIA
01/01/2004	ad oggi	0,97%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONDENERGIA
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/01/2000	31/07/2003	9,36%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONDENERGIA
01/08/2003	31/12/2003	8,68%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONDENERGIA
01/01/2004	ad oggi	8,00%	retribuzione utile al calcolo del TFR	FONDENERGIA

## Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La retribuzione da prendere in considerazione a tal fine è composta esclusivamente da:

- minimo;
- contingenza;
- aumenti periodici di anzianità;
- eventuali assegni "ad personam";
- premio di produzione;
- indennità di funzione;
- indennità di turno e le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 50;
- compenso per lavoro discontinuo di cui all'art. 41, comma 6;
- altri elementi aziendali, ivi comprese forme incentivanti di retribuzione, per i quali sia stata espressamente prevista la computabilità.

Per quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero, il calcolo della quota annua da accantonare sarà effettuato sulla base della retribuzione che avrebbero percepito in Italia.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).  
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.  
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
  - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
  - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
  - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
  - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
  - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di FONDENERGIA prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (cassa integrazione, aspettative, permessi, ed altre assenze) permane l'associazione al Fondo e la relativa contribuzione a carico dell'azienda e del lavoratore è commisurata alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR o al trattamento economico previsto da eventuali ulteriori accordi.
- CCNL 14/03/2002. Ai lavoratori iscritti a FONDENERGIA, o a fondi sostitutivi, per i quali sono previste contribuzioni pari o superiori all'1,66%, si procederà ad un accredito nei rispettivi fondi di un versamento "una tantum" da parte delle aziende, calcolato come segue:  $0,34\% \times \text{retribuzione utile ai fini t.f.r. del mese di ottobre 2003} \times 6$ . Il suddetto versamento avverrà nel mese di ottobre 2003. Per i lavoratori che usufruiscono di contribuzioni comprese tra 1,33% ed 1,66% il versamento "una tantum" di cui sopra avverrà in maniera proporzionale. Es.: in caso di contribuzione di 1,50% l'importo sarà pari a 18/34.
- CCNL 09/12/2003. le aziende che in virtù di accordi aziendali preesistenti applicano contribuzioni alla Previdenza Integrativa pari o superiori al 2%, provvederanno, per i lavoratori che accetteranno un identico incremento delle contribuzioni di loro competenza, alla stipula di accordi per incrementare la contribuzione aziendale nella misura dello 0,34%, a decorrere dal 01/01/04.

# CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO ENERGIA E PETROLIO

Indice:

19/09/2019 CCNL Ipotesi di accordo  
25/01/2017 CCNL Ipotesi di accordo  
28/11/2014 CCNL Verbale di accordo  
22/01/2013 CCNL Ipotesi di rinnovo  
23/03/2010 CCNL Accordo di rinnovo  
30/03/2006 CCNL Accordo di rinnovo  
01/04/2004 Accordo sui contratti di inserimento e apprendistato  
09/12/2003 CCNL Accordo di rinnovo  
14/03/2002 CCNL Accordo di rinnovo  
01/02/2000 FONDOENERGIA Accordo  
23/07/1998 CCNL Accordo di rinnovo

## 19/09/2019

### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 19/9/2019, tra la CONFINDUSTRIA ENERGIA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA CISL, la UILTEC UIL, si è stipulato il seguente CCNL di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio 25/1/2017, che si intende qui confermato in ogni sua altra clausola non modificata dal presente accordo .

Il presente contratto decorre dall' 1/1/2019 ed avrà vigore fino a tutto il 31/12/2021. Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale , le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali , nonché gli istituti di nuova regolamentazione , decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto .

Le Parti si impegnano a sciogliere la riserva entro il 20/10/2019.

### Art. 7 Apprendistato professionalizzante

[...]

I lavoratori potranno iscriversi al fondo di previdenza complementare e al fondo integrativo sanitario e avranno diritto allo stesso trattamento per la malattia e l'infortunio previsto per i lavoratori a tempo indeterminato .

### Art. 34 Retribuzione Tabellare (Minimo e Livello C.R.E.A.)

[...]

2. In relazione al welfare contrattuale , le Parti convengono di potenziare la previdenza complementare privilegiando i lavoratori con minore anzianità aziendale , secondo le misure contenute nella parte X del presente CCNL.

### Art. 42/BIS Mobilità internazionale

[...]

I lavoratori assegnati all'estero fruiranno delle coperture previdenziali e assicurative secondo quanto previsto dalle normative vigenti , e rimarranno iscritti al fondo di previdenza complementare Fondenergia .

## PARTE X - Previdenza complementare

Normativa

Si richiamano gli accordi nazionali , lo statuto di Fondenergia e le relative disposizioni regolamentari (cfr. Allegati).

Le Parti concordano sull'opportunità di consentire ai dipendenti l'iscrizione a Fondenergia a partire dalla data di assunzione. Ciò al fine di agevolare il loro immediato accesso alla previdenza complementare .

Ai lavoratori assunti dovrà essere consegnata l'apposita modulistica ai fini dell'adesione alla previdenza complementare che dovrà essere riconsegnata con l'accettazione o meno dell'iscrizione.

#### Contribuzioni dovute a Fondi di previdenza complementare

Dall'1/1/2017, per i nuovi iscritti a Fondenergia, ivi compresi i lavoratori con prima occupazione antecedente il 29/4/1993, il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando sarà pari al 100%.

Le aliquote contributive da computarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R sono fissate nelle seguenti misure:

	A carico Azienda	A carico lavoratore
Dall'1/7/2020: per gli assunti con anzianità contributiva INPS ante 1/1/1996	2,725%	2%
Dall'1/7/2020: per gli assunti con anzianità contributiva INPS post 31/12/1995	2,775%	2%

Laddove le quote a carico azienda siano già superiori alle suddette percentuali si applicheranno rispettivamente gli incrementi di: 0,075 e di 0,125 sulla quota contributiva a carico aziendale già applicata.

E' esclusa ogni sovrapposizione tra la disciplina nazionale e quella aziendale della materia eventualmente regolamentata da accordi aziendali che si intendono confermati.

Con riferimento all'accordo sindacale 18/2/1998 nel quale si prevedeva una quota di iscrizione al fondo di previdenza complementare pari a 30.000 lire per ciascun iscritto in ragione di 23.000 lire da parte dell'azienda e 7.000 lire da parte del lavoratore, le Parti convengono di arrotondare le quote di iscrizione a 15,00 euro complessive, di cui 12,00 a carico delle aziende e 3,00 euro a carico dell'aderente. Ciò al solo fine di agevolare la contabilità amministrativa del fondo stesso.

**25/01/2017**

#### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 25/1/2017, tra CONFINDUSTRIA ENERGIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio 22/1/2013, che si intende qui confermato in ogni sua altra clausola non modificata dal presente accordo.

Il presente contratto decorre dal 1/1/2016 ed avrà vigore fino a tutto il 31/12/2018.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto.

#### PARTE X - Previdenza complementare

##### Normativa

Si richiamano gli accordi nazionali, lo statuto di Fondenergia e le relative disposizioni regolamentari (cfr. Allegati).

Le Parti concordano sull'opportunità di consentire ai dipendenti l'iscrizione a Fondenergia a partire dalla data di assunzione. Ciò al fine di agevolare il loro immediato accesso alla previdenza complementare.

Ai lavoratori assunti dovrà essere consegnata l'apposita modulistica ai fini dell'adesione alla previdenza complementare che dovrà essere riconsegnata con l'accettazione o meno dell'iscrizione.

##### Contribuzioni dovute a Fondi di previdenza complementare

Dal 1/1/2017, per i nuovi iscritti a Fondenergia, ivi compresi i lavoratori con prima occupazione antecedente il 29/4/1993, il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando sarà pari al 100%.

Le aliquote contributive da computarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R sono fissate nelle seguenti misure:

	A carico Azienda	A carico lavoratore
Dal 1/10/2015	2,55%	2%
Dal 1/1/2018	2,65%	2%

Laddove la quota a carico azienda sia già superiore a 2,65%, si applicherà un incremento dello 0,1% sulla quota contributiva a carico aziendale già applicata.

È esclusa ogni sovrapposizione tra la disciplina nazionale e quella aziendale della materia eventualmente

regolamentata da accordi aziendali che si intendono confermati .

## **ALLEGATO 1 - Protocollo sulla previdenza complementare lettera di impegno tra le parti**

L'esigenza di intraprendere un percorso mirato alla istituzione di un fondo unico di previdenza complementare per il settore energia scaturisce dalla necessità di offrire un servizio migliore agli aderenti , con un contenimento dei costi di gestione e un miglioramento del potere contrattuale nella trattative con i gestori che passano , inevitabilmente, attraverso il raggiungimento di una "massa critica" di iscritti.

Pur ritenendo necessario l'obiettivo dell'accorpamento dei fondi, si evidenzia come il processo di riunificazione debba tener conto degli accordi collettivi esistenti e delle volontà delle fonti istitutrici che regolano la previdenza integrativa e che per tale processo non si prevedano oneri aggiuntivi per le imprese .

Le Parti intendono avviare un confronto con tutte le fonti istitutrici sulla possibile unificazione dei Fondi complementari dell'intera filiera energetica. Tale confronto dovrà concludersi entro giugno 2017.

**28/11/2014**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 28/11/2014, tra la CONFINDUSTRIA ENERGIA e la FILCTEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILTEC UIL, si è stipulato il seguente verbale di accordo che norma le materie rinviate dal testo di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio 22/1/2013 alla negoziazione nazionale nell'arco della vigenza contrattuale.

### **Art. 7 apprendistato professionalizzante**

[...]

I lavoratori potranno iscriversi al fondo di previdenza complementare e al fondo integrativo sanitario e avranno diritto allo stesso trattamento per la malattia e l'infortunio previsto per i lavoratori a tempo indeterminato .

**22/01/2013**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 22/1/2013, tra CONFINDUSTRIA ENERGIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, si è convenuta la presente ipotesi di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio 23/3/2010 e la costruzione del CCNL Industria Energetica, che decorre dall' 1/1/2013 al 31/12/2015.

Le organizzazioni sindacali scioglieranno la riserva entro il 26/2/2013.

- Nota -

La FILCTEM-CGIL prende atto del testo del contratto Energia/Petrolio 2013-2015 e decide, a fronte degli esiti del confronto, di vincolare la sottoscrizione dell'accordo all'esito della consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

- Nota redazionale -

Le OO.SS. di settore, dopo aver concluso le assemblee del personale , hanno sciolto le riserve espresse il giorno 22/1/2013, pertanto l'ipotesi di accordo è pienamente applicabile .

## **9. Previdenza complementare**

Con decorrenza 1/10/2015, l'aliquota contributiva a carico azienda viene elevata dello 0,25%.

Le Parti concordano sull'opportunità di consentire ai dipendenti l'iscrizione a Fondenergia a partire dalla data di assunzione. Ciò al fine di agevolare il loro immediato accesso alla previdenza complementare .

Ai lavoratori neoassunti dovrà essere consegnata l'apposita modulistica che dovrà essere riconsegnata con l'accettazione o non dell'iscrizione.

**23/03/2010**

## **Verbale di accordo**

Il giorno 23/3/2010, tra la CONFINDUSTRIA ENERGIA e la FILCEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILCEM-UIL è stata stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Energia e Petrolio 30/3/2006. Il presente accordo decorre dall' 1/1/2010 ed avrà vigore fino al 31/12/2012. La riserva verrà sciolta entro il 23/4/2010.

## **PARTE VII - Previdenza integrativa**

Normativa

Si richiamano gli accordi nazionali, lo statuto di Fondenergia e le relative disposizioni regolamentari (cfr. Allegati).

Contribuzioni dovute a Fondenergia

Le aliquote contributive da computarsi sulla retribuzione utile per il calcolo del T .F.R. sono fissate nelle seguenti misure:

- 2% a carico del lavoratore;

- 2% a carico dell'azienda che verrà elevato a 2,10% a decorrere da gennaio 2011 e a 2,30% a decorrere da gennaio 2012.

A livello aziendale verranno effettuate le eventuali armonizzazioni .

E' esclusa ogni sovrapposizione tra la disciplina nazionale e quella aziendale della materia eventualmente regolamentata da accordi aziendali che si intendono confermati .

**30/03/2006**

### **Art. 7 Apprendistato professionalizzante**

Premesso che

- ai sensi dell'accordo sindacali ASIEP - FULC dell'1/4/2004, il Settore in cui vige il CCNL Energia e Petrolio ha regolamentato l'apprendistato di cui alla legge n. 25/1955 e n. 196/1997 e già definito i fondamenti per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante;

- il D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto tre tipologie di apprendistato e disciplinato all 'art. 49 la specifica fattispecie dell'apprendistato professionalizzante;

- la legge n. 80/2005 prevede "fino all'approvazione della legge regionale, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ";

- la Circolare del Ministero del lavoro n. 30/2005 ha fornito specifiche indicazioni in ordine alla funzione attribuita all'autonomia collettiva di disciplinare, in via sussidiaria rispetto alla regolamentazione regionale, l'apprendistato professionalizzante.

Ciò premesso, al contratto di apprendistato professionalizzante si applica la seguente regolamentazione :

[...]

I lavoratori potranno iscriversi al Fondo di previdenza complementare e al Fondo integrativo sanitario .

### **Art. 8 Contratto di inserimento**

[...]

I lavoratori assunti con contratto di inserimento potranno iscriversi al Fondo di previdenza complementare e al Fondo integrativo sanitario.

## **PARTE VII - Previdenza integrativa**

1) Normativa

Si richiamano gli accordi nazionali (cfr. Allegati ), lo statuto di Fondenergia e le relative disposizioni regolamentari.

2) Ammissibilità di iscrizione

Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato :

- al superamento del periodo di prova, con effetto dalla data di assunzione.

Per i contratti di lavoro a tempo determinato, comunque denominati :

- durata del contratto: superiore a sei mesi.

Nel caso della previsione di un periodo di prova, l'iscrizione dovrà avvenire subito dopo il superamento della stessa, con effetto retroattivo dalla data di assunzione. Nel caso che i sei mesi di durata vengano raggiunti prorogando un contratto inizialmente inferiore, l'iscrizione dovrà avvenire, al momento della proroga, con effetto retroattivo dal momento dell'assunzione originaria

E' ammessa l'iscrizione immediata anche per quei casi di contratto con scadenza indefinita, ma legata al verificarsi di eventi tali che, per la fattispecie contemplata, possano ragionevolmente far prevedere, sin dall'inizio, una durata del contratto superiore ai sei mesi.

### 3) Contribuzioni dovute a Fondenergia

A decorrere dall'1/1/2004 le aliquote contributive paritetiche a carico del lavoratore e dell'Azienda sono fissate nel 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

A decorrere dall'1/1/2004 i versamenti a Fondenergia del trattamento di fine rapporto, da parte dei lavoratori iscritti, sono previsti nelle seguenti misure:

- 100% per i lavoratori assunti dal 28/4/1993

- 36% per tutti gli altri lavoratori

Le parti nel confermare che i fondi negoziali sono lo strumento più efficace per la realizzazione della previdenza integrativa pattuiscono che, a decorrere dall'1/7/2006, i lavoratori che ne facciano richiesta potranno versare a Fondenergia il 100% del TFR maturando.

In occasione del rinnovo intermedio della parte economica del CCNL verrà esaminata la possibilità di prevedere, nell'ambito di Fondenergia, forme di assicurazione per premorienza ed invalidità permanente per i propri associati.

E' esclusa ogni sovrapposizione tra la disciplina nazionale e quella aziendale della materia eventualmente regolamentata da accordi aziendali che si intendono confermati.

**01/04/2004**

### **Accordo 1° aprile 2004 sui contratti di inserimento e apprendistato Accordo sindacale**

In applicazione di quanto previsto dall'accordo del 9 dicembre 2003 (.... "in attesa di nuovi accordi sindacali convengono di utilizzare per le future assunzioni le normative attualmente vigenti nel contratto energia e petrolio ...."), Asiep e le Segreterie nazionali FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, in data 1° aprile 2004, si sono incontrati allo scopo di valutare la portata delle conseguenze e l'impatto di carattere contrattuale derivanti dalla nuova disciplina in materia di occupazione e mercato del lavoro.

(...)

#### Contratto di inserimento

(...) I lavoratori assunti con contratto di inserimento potranno iscriversi al Fondo di previdenza complementare e al Fondo integrativo sanitario.

#### Contratto di apprendistato (qualificazione)

(...) I lavoratori potranno iscriversi al Fondo di previdenza complementare e al Fondo integrativo sanitario.

**09/12/2003**

Allegato Accordo 14/03/2002

Tra

ASIEP E FILCEA-CGIL, FEMCA CISL E UILCEM-UIL

si conviene quanto segue:

premesso che con l'accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data odierna si sono poste le basi affinché si realizzi compiutamente, con tempi ed impegni certi sulle specifiche aree, il completamento del progetto di unificazione contrattuale avviato con l'accordo 23 luglio 1998.

Con particolare riferimento al tema della Previdenza Integrativa con le intese previste nell'accordo di rinnovo oggi sottoscritto, si è programmato l'assetto definitivo in termini di contribuzione, sia da parte aziendale che da parte dei lavoratori, nella misura del 2% per entrambi. Si sono inoltre allineate le quote di utilizzo degli accantonamenti del TFR nella misura del 36% per la generalità dei lavoratori assunti entro il 27/04/93, mentre per i lavoratori assunti posteriormente a tale data, la legge prevede la destinazione integrale delle quote del



TFR.

Il livello di contribuzione complessivo è ritenuto adeguato e pertanto rappresenta un livello stabile ed equilibrato nella ripartizione delle risorse complessive. Alla luce del dibattito in corso, non possono essere esclusi possibili cambiamenti sui

conferimenti di quote di TFR che discendessero da obblighi di legge. A tale proposito le parti confermano l'orientamento comune teso a salvaguardare, pur in un quadro di libero mercato, la validità della scelta dei fondi contrattuali ed auspicano che le scelte legislative non comportino la penalizzazione delle strade già intraprese. Nello spirito di quanto sopra richiamato e nella consapevolezza che ciò costituisca l'anello terminale di una serie di impegni di grande respiro per le parti, ASIEP, a nome delle aziende associate, comunica che in occasione del rinnovo dei Premi di Partecipazione, così come disciplinati dal contratto oggi sottoscritto, le aziende che in virtù di accordi aziendali preesistenti applicano contribuzioni alla Previdenza Integrativa pari o superiori al 2%, provvederanno, per i lavoratori che accetteranno un identico incremento delle contribuzioni di loro competenza, alla stipula di accordi per incrementare la contribuzione aziendale nella misura dello 0.34%, a decorrere dal 1/01/04.

Con quanto sopra si ritengono compiutamente definiti, salvo quanto specificamente richiamato in merito alle quote di TFR, gli assetti complessivi della Previdenza Integrativa.

## 14/03/2002

### Art. 69 - Previdenza integrativa

Le contribuzioni a FONDENERGIA, o ai fondi pensionistici integrativi aziendali sostitutivi, vengono stabilite secondo la seguente tabella:

Contribuzioni

Decorrenza	A carico azienda	A carico dipendente	Quota t.f.r.
1° gennaio 2002	1,32%	1,32%	36% (2,49%) 100% (6,91%)
1° agosto 2003	1,66%	1,66%	36% (2,49%) 100% (6,91%)
1° gennaio 2004	2,00%	2,00%	36% (2,49%) 100% (6,91%)

In relazione a quanto definito in materia, a parziale modifica di quanto previsto nell'accordo 1° febbraio 2000, si stabilisce che le contribuzioni suddette siano valide per tutti i lavoratori e che al personale assunto a partire dal 1° aprile 2002 sarà riconosciuto un trattamento retributivo aggiuntivo di 1,5 scatti anticipati.

Ai lavoratori iscritti a FONDENERGIA, o a fondi sostitutivi, per i quali sono previste contribuzioni pari o superiori all'1,66%, si procederà ad un accredito nei rispettivi fondi di un versamento "una tantum" da parte delle aziende, calcolato come segue:

0,34% x retribuzione utile ai fini t.f.r. del mese di ottobre 2003 x 6

Il suddetto versamento avverrà nel mese di ottobre 2003.

Per i lavoratori che usufruiscono di contribuzioni comprese tra 1,33% ed 1,66% il versamento "una tantum" di cui sopra avverrà in maniera proporzionale.

Es.: in caso di contribuzione di 1,50% l'importo sarà pari a 18/34.

### ALLEGATO

#### Accordo istitutivo e Statuto del Fondo di previdenza FONDENERGIA

Il giorno 16 luglio 1998 si sono incontrati, le aziende che applicano il contratto energia e FILCEA -CGIL, FLERICA-CISL, UILCER-UIL, con riferimento all'accordo del 25 ottobre 1996, ed a quello del 19 febbraio 1997 relativo alla contribuzione a Fondenergia.

Premesso che la Commissione di vigilanza sui Fondi pensione con decreto ministeriale del 9 giugno 1998, ha autorizzato Fondenergia ad esercitare l'attività, le parti concordano quanto segue, in materia di attuazione della raccolta della contribuzione.

A partire dalla retribuzione di gennaio 1998, le aziende verseranno per ogni lavoratore associato, le seguenti contribuzioni:

A) un contributo pari all'1,32% della retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r., a carico del lavoratore;

B) un contributo pari all'1,42% della retribuzione utile ai fini del t.f.r. del lavoratore interessato, a carico dell'azienda. Dal 1° gennaio 1999 tale contributo sarà pari all'1,35%; dal 1° gennaio 2000 sarà pari all'1,32%;

C) un contributo pari al 36% della quota del t.f.r. relativo alla retribuzione mensile.

Per i lavoratori con prima occupazione, successiva alla data del 28 aprile 1993 il contributo sarà pari al 100% del t.f.r. relativo alla retribuzione mensile.

A partire dalla retribuzione del mese di agosto 1998 inizierà la raccolta dei contributi a Fondenergia relativa a tutto l'anno 1998.

Il contributo a carico delle aziende nonchè la quota del t.f.r. come sopra prevista, relativa al periodo 1° gennaio 1998-31 luglio 1998, verrà versato in un'unica soluzione, con le competenze del mese di agosto 1998.

L'intero contributo a carico del dipendente per il medesimo periodo (1° gennaio 1998-31 luglio 1998) verrà rateizzato in 5 quote, a decorrere dalle competenze del mese di agosto 1998 per terminare con le competenze del mese di dicembre 1998.

## **01/02/2000**

### **Accordo 1° febbraio 2000**

Unificazione contratti e previdenza complementare

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2000 per esaminare e definire i diversi aspetti connessi alla prevista unificazione dei contratti Energia e Petrolio privato.

In tale occasione verranno esaminati gli ambiti applicativi delle norme in essere riguardanti la previdenza integrativa per i contratti a termine.

## **23/07/1998**

### **Verbale di accordo**

Con riferimento all'accordo 14 ottobre 1997 per la realizzazione della previdenza integrativa a base volontaria, preso atto che in data 9 giugno 1998 Fondenergia è stato autorizzato all'esercizio dell'attività:

tra

UNIONE PETROLIFERA

e

FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL, UILCER-UIL

si conviene quanto segue:

- a decorrere dal mese di settembre 1998 si procederà al normale versamento delle quote mensili secondo quanto definito nel succitato accordo e nei precedenti accordi 26 gennaio 1996 e 12 febbraio 1997;
- per quanto riguarda le quote relative al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 agosto 1998 si procederà come segue:

A) il contributo, a carico Azienda, verrà versato in un'unica soluzione unitamente alle competenze di settembre 1998;

B) il contributo, a carico del lavoratore, verrà rateizzato in quattro rate mensili, che saranno trattenute e contestualmente versate al Fondo unitamente alle normali quote mensili, a partire dal mese di settembre 1998.

---